

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso, numero di registro generale 1929 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di San Cipriano Picentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto, in Salerno, Corso Garibaldi, 103;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l'Avvocatura Regionale;

Regione Campania – Direzione Generale 9 – Direzione Generale per il Governo del Territorio UOD 92 – Direzione di Staff n. 2, in persona del dirigente pro tempore e Comune di Giffoni Sei Casali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

a) del decreto dirigenziale n. 233 del 10/06/2015, pubblicato sul B: U: R. C. n. 37 del 15.06.2015, a firma del dirigente della Direzione Generale n. 9 della Regione Campania, con cui s'è disposta una riduzione, da € 551.820,59, a € 434.865,05, del finanziamento concesso all'Amministrazione Comunale ricorrente, in virtù del decreto dirigenziale n. 418 del 27.11.2014;

b) di qualunque atto istruttorio, di contenuto ed estremi non conosciuti, ivi compresi eventuali verbali di verifica;

c) della nota, prot. n. 201500005100 del 9.06.2015, con la quale il dirigente della Direzione Generale n. 9 della Regione Campania ha comunicato, a mezzo p. e. c., l'avvio del procedimento, per la rettifica del finanziamento concesso al Comune di San Cipriano Picentino per asserite criticità, emerse nel corso della procedura di gara, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza del plesso scolastico alla frazione Campigliano, con assegnazione di un termine di gg. 15 per eventuali controdeduzioni;

d) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

(atto di motivi aggiunti)

e) del decreto n. 1166 del 22.07.2015, a firma del Dirigente della Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'U. E. del sistema regionale, nella parte in cui ha confermato, a seguito d'istruttoria favorevole, la rettifica del finanziamento, disposta con D. D. n. 233 del 10.06.2015 (già impugnato);

f) della nota, prot. n. 0482053 del m10.07.2015, recante il parere positivo dell'Unità Centrale dei Controlli di I livello, sul decreto dirigenziale n. 233/2015;

g) di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di contenuto ed estremi non conosciuti;

h) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

Rilevato che con l'atto introduttivo del giudizio erano impugnati gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso cui erano articolate censure di violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/90, del giusto procedimento, degli artt. 40 co. 8 e 46 co. 1 bis d. l.vo 163/2006 e 61 d. P. R. 207/2010, nonché d'eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici;

Rilevato che si costituiva in giudizio la Regione Campania, non memoria in cui concludeva per l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del G. A. e per carenza d'interesse ad agire, nonché per il rigetto del medesimo, perché infondato;

Rilevato che seguiva il deposito dell'atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti e provvedimenti specificati in epigrafe, avverso cui erano sollevate doglianze analoghe a quelle, di cui al ricorso introduttivo;

Rilevato che, all'udienza in camera di consiglio del 3.12.2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Rilevato che lo stesso può essere deciso con sentenza breve, perché è evidentemente inammissibile;

Rilevato che carattere dirimente, sotto tale profilo, riveste la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della Regione Campania;

Rilevato, in particolare, che, nella specie, è stata disposta la riduzione – rettifica del 25% del finanziamento, concesso al Comune ricorrente, per l'appalto di cui in epigrafe, sulla base della contestazione di due irregolarità, vale a dire: 1) una modifica sostanziale dell'appalto medesimo, essendo stati stralciati, dal computo metrico originario, i lavori di bonifica dell'amianto; nonché: 2) una violazione dei termini di ricezione delle offerte, essendo stato chiarito, con un errata corrige, che il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 non era necessario per la partecipazione alla gara, senza, peraltro, la contestuale modifica della data di scadenza per la presentazione delle offerte;

Rilevato che, pertanto, si tratta della riduzione di un finanziamento pubblico, dovuta a comportamenti dell'ente beneficiario dello stesso, successivi al suo riconoscimento e, quindi, verificatisi nella fase esecutiva dello stesso;

Rilevato, di conseguenza, che va applicato l'orientamento giurisprudenziale, espresso ex multis nelle massime che seguono: “In tema di sovvenzioni e di contributi pubblici, successivamente all'attribuzione del beneficio, il destinatario risulta titolare di un diritto soggettivo, per cui in caso di insorgenza di controversia nella fase di erogazione del contributo o sovvenzione, per un preteso inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se ci si trovi in presenza di atti denominati di revoca, di decadenza, di risoluzione ecc., quando essi si fondino sull'asserito inadempimento da parte del destinatario alle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo. Diversamente, ricorre una situazione soggettiva d'interesse legittimo se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente all'attribuzione del beneficio o se il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o di contrasto iniziale con il pubblico interesse (nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il gravato provvedimento di riduzione del contributo è dovuto ad un asserito inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti dal titolo)” (T. A. R. Friuli – Venezia Giulia, Sez. I, 22/03/2012, n. 111); “La controversia avente ad oggetto la riduzione dell'importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell'erogazione stessa disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall'amministrazione, con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc., per l'asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto, rientra nella giurisdizione del g. o.” (Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 9/08/2010, n. 1062);

Rilevato pertanto che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, innanzi al quale la stessa potrà essere riassunta, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo;

Rilevato, infine, che sussistono, per la natura formale della presente decisione, eccezionali ragioni per compensare, tra le parti, le spese di lite;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indicando, nell'A. G. O., il Giudice nazionale fornito di giurisdizione in materia.

Richiama, ai fini della riassunzione del giudizio, la regola, dettata dall'art. 11 cpv. c. p. a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18/12/2015.